



Consiglio Regionale della Calabria

**IX LEGISLATURA
48^ Seduta
Martedì 9 ottobre 2012**

Deliberazione n. 232 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 16 ottobre 2009, n. 35, recante: "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva antisismica".

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 43, **assenti** 7

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Dattolo, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 43, a favore 43 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 11 ottobre 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 232 del 9 ottobre 2012


IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL
16 OTTOBRE 2009, N. 35, RECANTE: "PROCEDURE PER LA DENUNCIA,
IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE
STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IN PROSPETTIVA ANTISISMICA"

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre
2012.

Reggio Calabria, 9 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)





RELAZIONE

La proposta di legge n. 369/9^A recante: "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva antisismica", si pone l'obiettivo di modificare l'ultimo periodo del 1° comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 35/2009.

Oggi, la norma vigente obbliga tutti coloro che hanno già ottenuto l'attestato di deposito, con la previgente normativa, e non hanno provveduto a comunicare il concreto inizio dei lavori entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, sono tenuti a ripresentare la documentazione utile ai fini delle autorizzazioni previste dalla legge.

L'applicazione di tale previsione metterebbe a rischio la effettiva realizzazione delle opere pubbliche per quegli Enti che nella fase transitoria si apprestano all'espletamento dell'iter burocratico/procedurale per l'avvio dei lavori, attesa l'inconciliabilità dei tempi stringenti previsti dalla norma regionale (90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge) rispetto a quelli più lunghi dettati dalla normativa nazionale in materia di affidamento dei lavori pubblici (Decreto Legislativo n. 163/06)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 11 ottobre 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Art. 1
(Modifica all'art. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) è soppresso il seguente periodo "Tutte le opere anzidette, che hanno ricevuto l'attestato di deposito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, e che non hanno comunicato il concreto inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riproposte e sottoposte ad autorizzazione ai sensi e secondo le modalità della presente legge".

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. L'approvazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.